



**Oggetto:** STUDENTESSA A TEMPO PARZIALE – INTERRUZIONE DEGLI STUDI PER GRAVIDANZA – PERDITA DELLO STATUS PRECEDENTE – ESCLUSIONE.

La studentessa ... Omissis ... si è immatricolata come studentessa part-time nel corso di Laurea Magistrale in Scienze filosofiche nell'anno accademico 2014/2015; ha mantenuto tale suo status nel 2015/16; nell'anno accademico 2016/17 ha chiesto un'interruzione di carriera per gravidanza.

Nell'anno 2017/18 si è nuovamente iscritta pagando l'importo delle tasse dovuto dagli studenti part time.

Dal momento di tale ultima iscrizione la studentessa risulta però iscritta a tempo pieno, con tutte le conseguenze sia in termini di tasse, sia soprattutto (è quello che ella dichiara) in termini di sostenibilità dell'impegno essendo madre di una bambina piccola. Dovesse proseguire gli studi come studente a tempo pieno sarebbe costretta – sostiene – a rinunciare agli studi.

Inoltre già dallo scorso anno accademico, risultando iscritta a tempo pieno, non è in pari con gli esami.

In sintesi, l'interruzione di carriera nel 2016/17 e la successiva iscrizione nell'anno seguente hanno avuto l'effetto di farla risultare a tempo pieno già nel 2017/18.

Per l'anno 2018/19, inoltre, a giudizio della segreteria l'iscrizione a tempo parziale sarebbe comunque impedita perché questa formula può avere una durata doppia rispetto a quella del corso di studi cui si è iscritti; quindi, trattandosi di laurea magistrale, non superiore ai quattro anni. Essendo ... Omissis ... iscritta dal 2014/15, l'anno 2018/19 sarebbe il quinto. E questo perché – ed è il secondo punto in discussione - come comunicatole dalla segreteria, “ *l'interruzione non interrompe il corso della decadenza degli studi*”.

La studentessa chiede in sintesi un chiarimento su due questioni connesse ma diverse:

- 1) Se l'interruzione degli studi per gravidanza e la successiva reinscrizione impediscano il proseguimento degli studi in condizioni di tempo parziale;
- 2) Se l'anno di interruzione debba essere conteggiato quale anno normale di studio oppure, come lei sostiene, debba esserne escluso proprio in quanto gli studi sono interrotti. Nel primo caso ella non potrebbe in nessun caso –



anche se la risposta al primo quesito fosse negativa - richiedere per il 2018/19 l'iscrizione part time, perché si tratterebbe del quinto anno di iscrizione.

Come disposto dal Manifesto degli Studi anche dell'anno in corso, in caso di gravidanza è possibile soltanto interrompere la carriera universitaria.

E' dunque questo l'istituto che deve trovare applicazione e che ... Omissis ... ha utilizzato, anche se scrivendo usa a volte impropriamente il termine "sospensione".

La interruzione della carriera è disciplinata dal par. 9.3 del Manifesto Degli Studi 2018/19. Leggendolo, non si trovano risposte né al primo problema, né al secondo.

Si trova invece un'utile indicazione nel Manifesto 2017/18 (quello che qui più interessa, essendo l'anno in cui ... Omissis ... ha chiesto la reinscrizione dopo l'interruzione). Nel par. 10.3 è scritto che *"lo studente può (...) riattivare la carriera dopo il periodo di interruzione"*. La carriera dunque nel periodo di interruzione non è attiva, e questo sembra indicare – salvo errore – che l'anno in questione non può essere conteggiato quale anno normale di corso.

La segreteria scrive, in risposta a ... Omissis ..., che *"in caso di interruzione il decorso della carriera non viene comunque bloccato"*.

Il Manifesto degli Studi 2017/18 si esprime così: *"Il periodo di interruzione degli studi (...) non blocca i termini della decadenza dagli studi"*.

Sembra però che questa sia una questione diversa, avendo attinenza con l'istituto della decadenza dagli studi per inattività o inerzia, e in questo senso è del tutto coerente che l'interruzione non blocchi i relativi termini.

E anzi: se l'interruzione non blocca i termini di decadenza, significa che si tratta di un periodo di assoluta inattività, di allontanamento dagli studi. E non cambia le cose il fatto che l'interruzione sia programmata dallo studente, comunicata all'Ateneo, disciplinata positivamente.

In mancanza di altri riferimenti normativi, si esprime dunque l'avviso che l'anno di interruzione non debba essere calcolato ai fini del computo degli anni per i quali è



ammesso il tempo parziale, e che dunque la studentessa ... Omissis ... – sotto questo profilo – abbia diritto alla iscrizione a tempo parziale per l'anno 2018/19.

Però a questo fine è necessario risolvere la questione sub 1): l'interruzione degli studi impedisce che riattivando la carriera lo studente prosegua in part time?

Anzitutto, si osserva che l'interruzione degli studi in questo caso rappresenta un'opportunità che l'ordinamento universitario interno offre alle studentesse che affrontano una gravidanza e una maternità. E' un'azione positiva con cui l'Ateneo contribuisce alla tutela della maternità (e dell'infanzia) e al contempo alla riduzione del gap che penalizza le donne ai fini lavorativi, agevolandone il percorso per l'acquisizione di un titolo di studio di grado universitario.

In secondo luogo, non occorrono particolari formalità per richiedere di proseguire gli studi in part time.

Il Manifesto degli Studi 2017/18, par. 3.2.1 prevede: *“Gli studenti part-time che vogliono rinnovare l'iscrizione agli anni successivi al primo devono pagare la prima rata delle tasse universitarie con il bollettino MAV (...). In questo modo l'iscrizione come studente part-time viene rinnovata automaticamente”*.

La studentessa ... Omissis ... dopo l'interruzione lo ha fatto e per l'anno 2017/18 non ha ricevuto obiezioni.

La disciplina del part time è contenuta nel Decreto Rettoriale 468/2010 (prot. 39391).

Una volta precisato che *“La qualifica di studente part-time si acquisisce per due anni accademici consecutivi e può essere ottenuta per un numero di anni doppio rispetto alla durata normale del corso di studio”*, il D.R. all'art. 5 disciplina i casi in cui si perde lo status di studente part time:

#### ***Articolo 5 - Perdita della qualifica di studente part-time e dei relativi benefici***

1. Lo studente part-time, qualora in due anni accademici per i quali ha ottenuto tale qualifica, acquisisca meno di 12 CFU o più di 60 CFU, esclusi i crediti convalidati o dispensati, perde la qualifica medesima ed i benefici ad



essa inerenti, ed è tenuto a versare la quota dei contributi dai quali era stato esentato per i due anni accademici in part-time.

2. Perde altresì la qualifica di studente part-time ed i benefici ad essa inerenti, con obbligo di restituzione della quota di contributi dal cui pagamento era stato esentato, lo studente che chieda la sospensione della carriera con le modalità previste dal Manifesto degli studi.

3. bis - Allo studente che, a seguito di revoca da parte dell'università per mancanza dei requisiti, perde la qualifica di studente part-time, non è consentito ripresentare richiesta di part-time per tutta la durata del corso di studio a cui risulta iscritto.

L'ipotesi della interruzione degli studi (e in particolare per gravidanza) non è tra quelle da cui consegue la perdita dello status di studente part time. E in base ai principi del diritto nessun divieto o preclusione può essere posto se non in base ad una disposizione chiara ed espressa.

Tale perdita deriva invece dalla sospensione, ma si tratta di cose diverse. La sospensione può essere richiesta esclusivamente per impegnative esigenze di studio diverse da quelle universitarie, oggettivamente incompatibili con le necessità personali che non consentono lo studio e la frequenza delle lezioni a tempo pieno.

In conclusione: il problema posto dalla studentessa ... Omissis ... deriva – si ritiene – dal mancato coordinamento delle normative dell'interruzione degli studi (per gravidanza, in particolare) e dello studio a tempo parziale.

Ma sembra difficile che questo mancato coordinamento possa dar luogo, anche a normativa invariata, ad una penalizzazione quale quella lamentata dalla studentessa.

Al divieto, si ritiene, si giunge in via interpretativa. Il Garante propone una via interpretativa diversa e favorevole alla tesi della studentessa: l'interruzione degli studi, in particolare per gravidanza, non preclude che alla ripresa dopo l'interruzione medesima lo studente possa richiedere, nelle forme semplificate sopra ricordate, anche la ripresa dello stato di studente a tempo parziale, per una durata doppia rispetto a quella normale del corso di studi e escluso da tale computo l'anno di interruzione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Purché, ovviamente, si sia in regola con il numero di CFU richiesti che per i casi di tempo parziale non deve essere superiore a 25 per ogni anno. E ... Omissis ... sotto questo profilo è in regola.

IL GARANTE

Sergio Materia

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "S. Materia".